

APPELLO ROMA

14 FEBBRAIO 2005

PRESIDENTE: DE SANTIS**ESTENSORE:** LANDI**PARTI:** PRIEBKE

(avv. Borré)

UGO MURSIA EDITORE

(avv. ti Assumma, Biancolella)

DE SIMONE

(avv. Fiore)

Diritti della personalità

- Reputazione
- Attribuzione di fatto falso
- Soggetto dalla reputazione già compromessa • Lesione
- Non sussiste

L'attribuzione di un fatto falso ad una persona dalla reputa-

zione già compromessa per gravissimi reati è insuscettibile di esplicare qualsiasi efficacia lesiva, rappresentando un fatto destinato ad apparire minore (nel caso di specie attribuzione della fucilazione di Bruno Buozzi a La Storta a ufficiale delle SS condannato per le Fosse Ardeatine).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione ritualmente notificato, Priebke Erich conveniva innanzi al Tribunale di Roma gli odierni appellati lamentando che nel libro «Roma, città prigioniera» (4^a ediz. pagg. 266-267), edito dal Gruppo Mursia, autore Cesare De Simone, gli fossero attribuite: *a*) la pratica di torture disumane nell'interrogatorio di resistenti all'occupazione nazista, nella prigione di via Tasso; *b*) la responsabilità dell'esecuzione sommaria in località La Storta del sindacalista Bruno Buozzi e di altri 13 patrioti.

Conclusa l'istruttoria con l'acquisizione di documenti e l'esame di testimoni il giudice riteneva quanto al punto *a*) di riconoscere «l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca — critica, perché esercitato nel rispetto della condizione della verità dei fatti narrati e delle altre generalmente accettate in giurisprudenza». (v. sentenza pag. 4); quanto al punto *b*) «non può che ritenersi la responsabilità dell'autore (e quella solidale dell'editore) per la grave violazione dell'obbligo di rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti ed i fatti narrati, secondo il principio della verità. Né è ipotizzabile la scriminante della verità putativa, applicabile solo qualora, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, l'autore abbia esaminato, controllato e verificato l'oggetto della sua narrativa al fine di vincere ogni dubbio, non essendo sufficiente l'affidamento in buona fede sulla fonte» (v. sentenza pag. 5).

Conseguentemente, il Tribunale così decideva: «*in parziale accoglimento della domanda proposte da Erich Priebke (...), condanna i detti*

* La decisione, pur innovativa, pare scontrarsi con un *leading case* della Suprema Corte (Cass. 13 maggio 1958, n. 1563 in *Foro it.* 1958, I, 1116) avente ad oggetto la stessa vicenda storica: in quel caso su un «cinegiornale» al questore di Roma dell'epoca, Pietro Caruso, era stata attribuita la responsabilità di aver compilato l'intera lista dei fucilati alle Fosse Ardeatine mentre egli aveva indicato solo cinquanta degli oltre 300 nomi. Come pure gli era stato attribuito il comando del plutone di esecuzione di Galeazzo Ciano ed altri ex gerarchi fascisti a Verona, mentre invece era solo il

responsabile dell'ordine pubblico in quel frangente. Secondo la Cassazione «in una società ordinata, non può certamente ammettersi un completo annientamento del diritto della personalità, e deve invece riconoscersi che, anche l'uomo più immorale, la più schietta negazione di ciò che chiamiamo onore, abbia il diritto di pretendere che altri non alteri l'entità dei reati da lui commessi e non accresca il grave fardello delle sue colpe con l'aggiunta di fatti non veri». In dottrina v. E. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano 1974, p. 28 ss.

De Simone ed il Gruppo Ugo Mursia al pagamento solidale in favore della controparte della somma di lire 20 milioni, a titolo di risarcimento danni. Ordina la pubblicazione per estratto della presente sentenza, per una sola volta ed a spese dei convenuti sui quotidiani Il corriere della Sera e La Repubblica. Ordina il ritiro dal commercio del volume Roma Città Prigioniera quarta edizione, con l'inibizione a successive ristampe se non previa espunzione della frase a pag. 267: «fu lui Priebke a ordinare l'esecuzione a La Storta di Bruno Buozzi e degli altri 13 patrioti del famoso camion n. 4». rigetta la domanda di rivalsa proposta dal gruppo editoriale Mursia contro gli eredi De Simone. Condanna i detti convenuti in solido al pagamento della metà delle spese di giudizio (...).

Avverso detta sentenza proponeva appello la difesa del Priebke, deducendo il seguente motivo: «erronea ed incongrua motivazione nonché erronea interpretazione e applicazione di norme, in ordine al mancato riconoscimento del carattere diffamatorio dell'accusa mossa ad Erich Priebke di essere responsabile delle torture descritte a pag. 266 del libro «Roma città prigioniera» così come trascritte nella premessa del presente atto» (di appello).

Avverso la predetta sentenza proponevano appello incidentale il Gruppo Ugo Mursia Editore s.p.a. ed Enrico e Giovanni De Simone, in qualità di eredi di Cesare De Simone, ritenendo ricorrere l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca relativamente al passo del libro per cui è causa, in cui viene attribuito al Priebke l'ordine dell'esecuzione a La Storta di Bruno Buozzi e di altri — 13 patrioti che si trovavano nel camion numero quattro.

Sulle conclusioni di cui in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 29 settembre 2004.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — L'appellante ha impugnato la sentenza indicata in oggetto nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di sentir dichiarare diffamatorio un passo del libro di Cesare De Simone intitolato «Roma città prigioniera» (contenuto nella quarta edizione, alle pagg. 266-267) nel quale egli, già ufficiale delle SS naziste, è stato indicato, a suo dire falsamente, come uno specialista degli interrogatori di detenuti politici che, durante l'occupazione tedesca, venivano effettuati nella nota via Tasso in Roma, con metodi cruenti, come quelli indicati nel predetto libro, o comunque attraverso torture. A sostegno della fondatezza dell'impugnazione l'appellante osserva che il Tribunale ha errato quando ha ritenuto comprovate le predette affermazioni attraverso la valutazione degli atti processuali relativi ai procedimenti penali promossi nei confronti del Priebke per l'eccidio della «Fosse Ardeatine», in quanto:

— gli eredi De Simone e l'Editrice Mursia non hanno mai indicato in tali atti le loro fonti di informazione;

— la sentenza del Tribunale Militare di Roma, pubblicata il 3 settembre 1997, non poteva essere stata consultata dallo storico Cesare De Simone data la ristrettezza dei tempi per la redazione della quarta edizione del libro, avvenuta nello stesso anno 1997;

— le testimonianze rese alle udienze del Tribunale Militare in data 23 maggio, 5 e 6 giugno 1997 non state mai citate dal De Simone quali fonti della sua opera, né sono state riportate nell'elenco stampato nelle ultime pagine del libro citato, né sono state allegate a fondamento delle difese dei convenuti nel corso del giudizio di primo grado;

— comunque, tali testimonianze oltre a riferire *de relato* fatti completamente diversi da quelli attribuiti dal De Simone al Priebke, non potevano integrare la scriminante del diritto di cronaca, poiché in tali casi la prova del crimine doveva essere suffragata da una sentenza di condanna dell'A.G.

Quest'ultimo assunto è privo di qualsiasi fondamento « riducendosi l'opera dello storico a quella di mero certificatore del casellario giudiziario » (v. pag. 4 della comparsa di costituzione De Simone), mentre per l'esercizio del diritto di critica storica è richiesto che i fatti e le valutazioni degli stessi, siano fondati su accadimenti dimostrati documentalmente e non solo su quelli giudizialmente accertati. Tanto è vero che correttamente il giudice di primo grado (pag. 4 della sentenza) ha ritenuto che il ricorso sistematico ad inumane torture fisiche e morali nella famigerata prigione di via Tasso è storia dolorosa, documentata in tutte le sedi, del periodo tragico dell'occupazione nazista di Roma, testimoniata, prima di ogni altro, dai numerosi martiri di una tale bestiale ferocia ». Risultano quindi, infondate le censure mosse dall'appellante, in quanto, accertata la verità storica del fatto, è irrilevante sapere se nella redazione della quarta edizione del volume, il De Simone si sia avvalso o meno delle risultanze processuali del Tribunale e della Corte d'Appello militari; in ogni caso, nulla esclude che il De Simone, abbia potuto utilizzare gli atti sul processo penale delle « Fosse Ardeatine », nonché le testimonianze rese, in detto processo, alle udienze del 23 maggio, 5 e 6 giugno 1997.

Infine, l'infondatezza dell'assunto dell'appellante sui temi delle fonti e delle prove, è suffragata alla seguente massima della S.C. « in tema di diffamazione aggravata col mezzo della stampa, ciò che conta ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, è che il fatto sia vero e non possono sussistere limiti al diritto di fornire la prova della verità del fatto medesimo. Sicché tale prova può essere fornita o integrata anche per mezzo di documenti successivi alla pubblicazione della notizia ed il cui esatto contenuto fosse eventualmente ignorato dall'autore dell'articolo giornalistico » (Cass. 4 maggio 1999, imp. Gugliotta).

Per i motivi sopra esposti, l'appello principale deve essere rigettato, con conseguente confermo della sentenza di primo grado per la parte relativa all'attribuzione al Priebke di pratiche di torture nell'interrogatorio di resistenti all'occupazione nazista. (v. sopra punto a).

Quanto agli appelli incidentali, che vengono trattati congiuntamente, avendo il medesimo oggetto (v. sopra punto b) ed analoghe motivazioni (riconoscimento dell'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca), la Corte ritiene che debbano essere respinti entrambi. Il Tribunale di Roma (v. pagg. 4 e 5 della sentenza), con condivisibile motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto diffamatoria l'affermazione del De Simone secondo cui « fu lui Priebke ad ordinare l'esecuzione a La Storta, di Bruno Buozzi e degli altri tredici patrioti del famoso camion n. 4 ». tale affermazione, secondo il giudicante, sarebbe fondata su notizie ricavate esclusivamente da organi di stampa. Intervista di Karl Hass al Messaggero ed intervista di Giles Martinet a « La Repubblica », un passo del libro « Priebke. Anatomia di un processo » di Walter Leszl, che sarebbero « da soli inidonei a costituire fonte legittima di riferimento, poiché essi possono costituire soltanto cassa di risonanza della notizia incriminata ».

Inoltre, osserva il giudicante che il De Simone malgrado nella deposizione resa davanti il Tribunale Militare il 27 maggio 1996, avesse riferito

che « non vi sono elementi certi » sui fatti de La Storta, non avrebbe, poi, esitato l'anno successivo a pubblicare la notizia della sicura responsabilità del Priebke sulla « base delle sole generiche notizie di stampa indicate ». Il Tribunale, infine, ha ritenuto che la notizia di un diretto coinvolgimento del Priebke sarebbe poco credibile « perché l'eccidio era stato consumato sui prigionieri di un camion rimasto isolato per un'avaria e fuori quindi dalla possibilità di un diretto intervento del Priebke, al quale può al più addebitarsi la responsabilità della quinta colonna ». Il De Simone, pertanto, avrebbe violato « l'obbligo precipuo di accertare la verità del fatto con il controllo dell'attendibilità della fonte (che si è già detto fonte neppure era) »; non potendo conseguentemente invocare l'esimente della verità putativa.

Questa Corte, invece, non condivide la liquidazione del danno morale come effettuata in via equitativa dal primo giudice, in quanto la sentenza è errata quando ritiene *in re ipsa* l'asserito danno non patrimoniale.

Se è vero, infatti, che l'indubbia compromissione della reputazione del Priebke, derivante dalla sua accertata responsabilità nell'eccidio delle « Fosse Ardeatine », nonché dal suo ruolo nell'ambito del comando tedesco di via Tasso, non privi l'appellante di qualsiasi tutela giuridica nel campo della reputazione, ciò non è sufficiente a dimostrare che, quanto scritto dal De Simone, incida in senso peggiorativo sulla reputazione del Priebke.

Sul punto la S.C. insegna: « il bene giuridico tutelato dall'art. 595 c.p., va individuato nell'opinione e nella stima di cui gode un soggetto in un determinato ambiente, con riferimento alle qualità personali, fisiche, intellettive, professionali o altro; pertanto, la reputazione non va identificata né confusa con la considerazione che ciascuno ha di se stesso e del proprio valore, ma si ricollega alla considerazione sociale dell'onore della persona » (Cass. pen. Sez. V, n. 31009 del 29 maggio-17 settembre 2002). Inoltre, la S.C. aveva già affermato il principio che può anche accadere come rispetto ad una pluralità di fatti veri, l'attribuzione di un fatto non vero, possa risultare sostanzialmente irrilevante e priva di lesività, nulla aggiungendo alla menomazione della reputazione già verificatasi per la notizia degli altri fatti veri (cfr. Cass. pen. Sez. V, 4 dicembre 1991, in Mass. Cass. Pen. 1992, fasc. 2) Poiché, la reputazione del Priebke è quella che emerge dalla sentenza della S.C., che ha condannato all'ergastolo il predetto per la strage delle Cave Ardeatine, per l'eccidio di 335 civili; rispetto a tale reputazione, l'attribuzione della fucilazione di 14 partigiani, appare insuscettibile di esplicitare qualsiasi efficacia lesiva, rappresentando, inevitabilmente, un fatto destinato ad apparire minore. Conseguentemente, l'appellante principale dovrà restituire gli importi, eventualmente, percepiti in forza della sentenza di primo grado, maggiorati degli interessi legali dalla domanda di restituzione al saldo.

Per i motivi sopra esposti, la Corte, assorbita ogni altra domanda o eccezione, rigetta l'appello principale, ed accoglie parzialmente i due appelli incidentali.

In ordine alle spese processuali, tenuto conto della complessità della vicenda, della natura delle questioni trattate e della parziale soccombenza di ciascuna delle parti, si ritiene che le spese del grado debbano essere integralmente compensate.

P.Q.M. — La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta l'appello principale;

accoglie parzialmente entrambi gli appelli incidentali e, per l'effetto riforma l'impugnata sentenza per la parte relativa alla condanna di Enrico e Giovanni De Simone ed il Gruppo Ugo Mursia al pagamento: solidale di £. 20 milioni a titolo di risarcimento dei danni morali in favore di Priebke Erich e Giachini Paolo, nella qualità di tutore del primo;

per l'effetto, condanna i predetti alla restituzione delle somme, eventualmente, percepite in forza della sentenza di primo grado;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del grado.